CAMERA DEI DEPUTATI N. 1605-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BONAITI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

Agevolazioni tributarie per i nuovi investimenti

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 agosto 1964 *(Stampati nn. 178-722)*

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 agosto 1964

—

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti

Presentata alla Presidenza il 7 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento che viene sottoposto al vostro esame e si raccomanda alla vostra approvazione risulta dalla fusione di due disegni di legge presentati al Senato dal Ministro delle finanze rispettivamente in data 8 ottobre 1963 (n. 178) e 2 agosto 1964 (n. 722).

Riportava il primo il titolo « Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali » il secondo: « Agevolazioni tributarie per i nuovi investimenti ».

Entrambi i disegni di legge miravano ad un'unica finalità: incentivare l'attività produttiva, sollecitando e favorendo nuovi investimenti, attraverso agevolazioni tributarie in materia di ricchezza mobile categoria *B*. Provvedimenti di natura chiaramente anticongiunturale, intesi ad evitare o quanto meno a ridurre fenomeni recessivi.

La V Commissione permanente del Senato, ha ritenuto iniziativa saggia, anche sotto il profilo della tecnica legislativa, fondere in uno solo i due provvedimenti, attesa l'affinità della loro natura e delle loro finalità, traendone il testo, che, dopo taluni opportuni emendamenti approvati dall'Assemblea senatoriale, viene ora sottoposto all'approvazione della Camera.

Il provvedimento mira ad operare in una duplice direzione.

La prima (articolo 1) prevede la riduzione ad un quarto delle aliquote della imposta di ricchezza mobile, categoria *B* sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili a condizione che i realizzi delle plusvalenze siano reinvestiti in beni strumentali di nuova produzione.

La seconda (articolo 3) prevede che una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto per investimenti nei beni strumentali avanti accennati, sia esente da imposta di ricchezza mobile categoria *B*.

La prima agevolazione è stata suggerita dalla constatazione che molte imprese, pur avendo la possibilità di reperire mezzi finanziari attraverso realizzo di cespiti patrimoniali non utilizzabili nella gestione della azienda, erano trattenute dal farlo in vista del gravame tributario rappresentato in prevalenza dalla imposta di ricchezza mobile categoria *B*, dovuto sulle plusvalenze realizzate.

La seconda agevolazione, che peraltro trae origine da analoga disposizione contenuta nell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, di cui amplia i termini quantitativi, corrisponde all'esigenza, sempre più viva ed imperiosa, di stimolare le aziende al potenziamento delle attrezzature industriali, onde renderle sempre più aderenti alle evoluzioni tecniche e quindi sempre più competitivamente produttive.

Entrambe le agevolazioni, per il loro carattere anticongiunturale e quindi provvisorio, sono limitate nella loro applicazione a tre periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Entrambe le agevolazioni sono circondate da particolari e severe condizioni, intese a garantirne da un lato l'applicazione alle sole ipotesi che siano in armonia con lo spirito della legge e colle finalità che la legge intende perseguire e dall'altro a garantire che gli investimenti trovino effettiva e integrale attuazione nei limiti di tempo previsti dalla legge medesima. Infatti, per la riduzione dell'aliquota di imposta prevista all'articolo 1 relativamente alle plusvalenze, il beneficio è applicabile alle seguenti condizioni:

1) che trattisi del realizzo di beni immobiliari in proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961;

2) che trattisi di soggetti tassabili in base al bilancio e di altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette;

3) che i realizzi delle plusvalenze siano reinvestiti entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo specificamente in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950;

4) che le plusvalenze siano contabilizzate in apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione ad aumento del capitale sociale;

5) la riduzione agevolativa si applica nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo e indicata in dichiarazione.

In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio non può superare il reddito imponibile dichiarato (articolo 2);

6) il beneficio non si applica alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del decreto ministeriale 12 agosto 1950; così come non si applicano (articolo 6) alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni, avvenute successivamente al 1° gennaio 1958, salvo il caso che le società interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attività indicate nell'articolo 1, lettera *a*).

È previsto all'articolo 4 il ricupero della imposta non pagata per effetto della riduzione di cui all'articolo 3 nella ipotesi che non si siano verificate le condizioni cui i beneficî sono subordinati, così come sono previste le sanzioni pecuniarie costituite da una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta da ricuperare. È pure vietato il cumulo, nello stesso periodo d'imposta, tra i beneficî previsti dagli articoli 1 e 3.

Il provvedimento pertanto, così come formulato è destinato ad esplicare ed a raggiungere le sue finalità di incentivazione senza prestare il fianco ed offrire possibilità di ingiuste evasioni.

Per questo merita la vostra approvazione.

BONAITI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.

La riduzione è applicabile a condizione che:

a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;

b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Identico.

successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.

Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste l'obbligo.

Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, lettere *a*) e *b*).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.

ART. 2.

La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato.

ART. 3.

Per i periodi di imposta indicati nell'articolo 1, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti nei beni strumentali indicati nel medesimo articolo 1, lettera *a*), è esente dalla imposta di ricchezza mobile, di categoria *B*, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio e dagli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.

ART. 4.

La riduzione delle aliquote a norma dell'articolo 1 è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'articolo 1 si procede al recupero della imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale, con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Qualora risulti che non sono stati effettuati gli investimenti, per i quali è stata accordata l'esenzione di cui all'articolo 3, si procede al recupero dell'imposta esonerata con le modalità previste nel comma precedente e con la soprattassa del 50 per cento dell'imposta da recuperare.

ART. 5.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 3 non sono cumulabili nello stesso periodo di imposta.

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1° gennaio 1958, salvo il caso che le società interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attività indicate nell'articolo 1, lettera *a*), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.